



Comune di Atrani
borgo della costiera amalfitana

Determinazione n. 52 del 03/12/2021

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE. COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 24/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;

Visto il decreto sindacale n. 69/2019 con il quale il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ha nominato la sottoscritta Responsabile dell'area finanziaria;

Preso atto degli obiettivi fissati dall'Amministrazione;

Premesso che:

- il d.lgs. n. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate, ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:

- A. **UNICO IMPORTO CONSOLIDATO DELLE RISORSE STABILI 2017** che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
- B. **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di “*certezza, stabilità e continuità*” e che, quindi, se legittimamente stanziati, restano acquisiti al Fondo anche per il futuro;
- C. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono



- definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente;
- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2021, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;



Visto l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28/03/2019, n. 26 (c.d. Decreto Crescita) che recita: “... il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018”;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Considerato altresì che la disposizione dettata dall'art. 33, comma 2, del decreto “crescita” non era immediatamente in vigore in quanto collegata all'emanazione del decreto attuativo, ritualmente avvenuta con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 17/03/2020, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 108 del 27/04/2020 ed avente ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”;

Le disposizioni del suddetto decreto (art. 1, comma 2) e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, si applicano ai Comuni con decorrenza dal 20/04/2020;

VISTE:

- la circolare 13/5/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, avente ad oggetto: “Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni”;
- i chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) in materia alla corretta quantificazione del fondo incentivante, anche con riferimento alle modalità di calcolo per la quantificazione dell'incremento a seguito di maggiore personale in servizio (nota prot. n. 179877 dell'1/9/2020);

CONSIDERATO che:

- i Comuni in cui il numero dei dipendenti aumenta rispetto al 31/12/2018 devono aumentare il fondo per la contrattazione decentrata al fine di mantenere invariata l'incidenza media pro capite anche calcolando le risorse per le posizioni organizzative, ma non considerando quelle che vanno in deroga al tetto del salario accessorio (Corte dei Conti della Lombardia delibera 95/2020 - Corte dei Conti della Liguria delibera n. 56/2020 – Corte dei Conti del Veneto delibera n. 104/2020);
- l'incremento del fondo all'aumento del personale in servizio non è facoltativo ma obbligatorio;
- detto aumento dovrà comunque essere effettuato sulla base delle regole dettate dalla contrattazione collettiva, producendo le disposizioni legislative l'effetto che con questi incrementi si potrà superare il tetto del fondo del 2016;
- per l'applicazione dell'ultima parte dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 sono da prendere in considerazione due annualità:
 - a) ANNO 2016: è l'anno del limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto leg/vo n. 75/2017, che è già stato quantificato sulla base delle regole all'epoca vigenti;
 - b) ANNO 2018: è l'anno sul quale va calcolata la quota media proporzionale prevista dalla norma rispetto al numero dei dipendenti presenti al 31/12/2018: la base di calcolo è costituita dal Fondo e dallo stanziamento delle P.O.;
- nel Comune di Atrani il personale in servizio, alla data dell'1/1/2021 è inferiore al numero rilevato al 31/12/2018 ragion per cui, sulla base delle previsioni di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019, il tetto del fondo non dovrà essere aumentato;



Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021;

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi dal parte della Ragioneria generale dello Stato:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;
- vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo:
 - o retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
 - o maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale;
 - o assegno ad personam di cui all'art. 110 comma 3 del d.lgs. 267/2000;
 - o fondo del lavoro straordinario;

Dato atto quindi che, la costituzione del fondo risorse decentrate, potrà essere integrato, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016;

Preso atto che l'allegato alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22/05/2018 n. 18, nell'ambito del monitoraggio alla contrattazione integrativa riferita all'anno 2017, ricordando che la stessa si colloca a valle del d.lgs. n. 75/2017 ed in concomitanza con il rinnovo 2016-2018 dei contratti collettivi nazionali di lavoro, evidenzia come "necessario" per le amministrazioni intervenire, previa certificazione dell'organo di controllo a rettifica delle tabelle 15 del Conto annuale 2016, poiché gli incrementi stipendiali, previsti dai diversi CCNL una volta stipulati in via definitiva, determinano una modifica del costo dei differenziali stipendiali a valere sugli oneri del contratto collettivo nazionale;

Considerato pertanto necessario rettificare, nella costituzione del fondo dell'anno 2016 e 2017, la voce relativa alla rideterminazione stipendiale, disposta ai sensi e per gli effetti della dichiarazione congiunta n.14 CCNL 2002-05 e n.1 CCNL 2008-09, inserendo gli incrementi contrattuali disposti a decorrere dall'01/01/2016 e 01/01/2017, evidenziando che gli stessi non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti, come anche esplicitato dalla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2016-2018, tenendo altresì presente che, in caso di successiva cessazione dal servizio di un dipendente titolare di progressione economica orizzontale alle risorse decentrate stabili affluiranno sia il costo iniziale della progressione economica, sia le successive rivalutazioni, (a carico dei bilanci) derivanti dai predetti incrementi contrattuali (anche parere Aran RAL_039);

Ricordato che il fondo dell'anno 2016 è pari a complessivi € 35.599,47;

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nel rispetto delle norme sopracitate;



Risorse stabili:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) CCNL 21/05/2018, "di un importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019" pari a euro 416,00;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) CCNL 21/05/2018, "di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data" pari a euro 741,68;

Considerato che alla data odierna non sono state ancora liquidate tutte le risorse destinate con la ripartizione del fondo per la contrattazione integrativa riferito agli anni 2019 e 2020 e pertanto non è possibile quantificare l'importo relativo alle economie;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari ad € 36.608,17 come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2021", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'importo comprende i compensi attività art. 15, e. 1,1. k) CCNL 01.04.99 per € 5.000,00;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Verificato che il fondo così costituito rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 ;

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2021 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

Dato atto che la presente determina verrà trasmessa al revisore dei conti del Comune di Atrani dott. Francesco Frascadore per l'acquisizione del parere;

preso atto che con delibera di C.C. n. 15 del 25/04/2021 è stato approvato il DUP 2021/2023;

Visti:



Patrimonio dell'umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it



lo Statuto Comunale;
il regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, per un importo complessivo di Euro 36.608,17 come da allegato "FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021" alla presente Determinazione;
- 3) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2021 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021 afferenti la spesa del personale per l'indennità di comparto, le progressioni già consolidate e nei capitoli 322.00, 322.05 e 350;
- 5) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 6) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 7) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è la sottoscritta Responsabile dell'area finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Orleans Romano



Patrimonio dell'umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it



Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Art. 147 bis D.lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.

Il responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

ESPRIME

Parere favorevole

Atrani, 03/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Orleans Romano

Parere di regolarità contabile

Art. 147/bis D.lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.

Il responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile

ESPRIME

Parere favorevole

Atrani, 03/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Orleans Romano

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Per la copertura finanziaria

VISTO

Atrani, 03/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Orleans Romano



Registro generale delle determinine n. ____ del _____

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Atrani in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Numero di Registro generale _____ del __/__/_____

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Pietro Camera



Patrimonio dell'umanità. Da sempre
Cap 84010 – Tel. 089871185 – Fax 089871484
www.comune.atrani.sa.it – protocollo@comune.atrani.sa.it

